

- Pag. 1** L'assegno di mantenimento viene meno in seguito alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità: Cass. n. 11553/18
- Pag. 2** Modifiche alla disciplina in materia funeraria: legge del Friuli Venezia Giulia
- Pag. 6** La pronuncia di una bestemmia in TV pregiudica lo sviluppo morale e psichico dei minori: TAR Lazio
- Pag.14** Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: legge del Piemonte
- Pag.17** Attività presso Enti religiosi e requisiti per lo svolgimento della prestazione lavorativa: Corte di Giustizia UE



SOMMARIO

NOTE E COMMENTI

- L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione, viene meno in seguito alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio: Cass. n. 11553/18* pag. 1
- Friuli-Venezia Giulia: modifiche alla legge in materia funeraria e di polizia mortuaria* pag. 2

SINTESI

COMUNICAZIONI

- Commissione europea: misure di contrasto alla disinformazione online* pag. 4
- Risoluzione del Parlamento europeo sul pluralismo e la libertà dei media* pag. 5
- TAR Lazio: la pronuncia di una bestemmia in TV pregiudica lo sviluppo morale e psichico dei minori* pag. 6

LAVORO

- Corte costituzionale e articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: la violazione dell'ordine provvisorio di riassunzione espone l'azienda al risarcimento danni* pag. 8

MIGRAZIONI

- Cassazione: l'unità familiare e la convivenza con la famiglia sono condizioni ostative all'espulsione dello straniero* pag. 9
- Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari* pag. 10

MINORI

- Ai fini del ricongiungimento familiare, per "minore" si intende un cittadino di Paesi terzi o un apolide, minore di età al momento del suo ingresso in uno Stato membro e della presentazione della domanda di asilo, che diventi maggiorenne nel corso della procedura*

<i>di asilo</i>	pag. 11
<i>Diritto dell'adottato di conoscere l'identità delle sorelle e dei fratelli biologici adulti previo loro interpello</i>	pag. 12
<i>Criteri per le designazioni dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali in rappresentanza delle associazioni familiari a carattere nazionale</i>	pag. 12
<i>Politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti</i>	pag. 13

POLITICA SOCIALE

<i>Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza</i>	pag. 14
<i>Istituzione del servizio civile volontario degli anziani</i>	pag. 16

RELIGIONE E CULTO

<i>Corte di Giustizia UE: attività presso Enti religiosi e requisiti per lo svolgimento della prestazione lavorativa</i>	pag. 17
--	---------

SPORT E TURISMO

<i>Associazioni sportive e agevolazioni tributarie</i>	pag. 18
--	---------



Proposte di legge, leggi

fascicolo allegato



NOTE E COMMENTI

L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione, viene meno in seguito alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio: Cass. n. 11553/18

Con ordinanza dell'11 maggio scorso la Corte di cassazione ha affrontato la questione riguardante la sorte delle statuizioni economiche e patrimoniali contenute nella pronuncia di separazione personale dei coniugi passata in giudicato, ed in particolare dell'assegno di mantenimento, qualora sopraggiunga il provvedimento che attribuisce efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo.

La Corte ha messo in evidenza la differenza tra gli effetti della sopravvenuta delibazione sul giudicato riguardante le statuizioni economiche adottate nell'ambito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) e su quello riguardante le statuizioni economiche accessorie al provvedimento di separazione.

Al riguardo ha precisato che la **separazione personale dei coniugi “non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale**, sicché il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la

situazione, in ipotesi anche solo temporanea, di separazione.” Diversamente, una volta **sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili del matrimonio religioso**, – sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che «la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita» –, secondo la Corte, il **rapporto matrimoniale “si estingue definitivamente sia sul piano dello status personale dei coniugi**, i quali devono essere considerati, da allora in poi, «persone singole», **sia dei loro rapporti economico patrimoniali** (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.)”. Il diritto all'assegno di divorzio è condizionato al previo riconoscimento di esso in base all'accertamento giudiziale della mancanza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente l'assegno, o comunque dell'impossibilità dello stesso «di procurarseli per ragioni oggettive». Tale previsione ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile “di «solidarietà economica» (art. 2, in relazione all'art. 23 Cost.), il cui

adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali «persone singole», a tutela della persona economicamente più debole (cd. «solidarietà post coniugale»)). In tale quadro l'assegno di divorzio verrebbe a configurarsi come misura esclusivamente "assistenziale" in favore dell'ex coniuge che sia stato ritenuto, tramite accertamento giudiziale, economicamente più debole.

Secondo la Corte, pertanto, le statuizioni economiche adottate nell'ambito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio trovano la loro giustificazione nel "dovere inderogabile di «solidarietà economica» il cui adempimento non postula, quale necessario ed attuale suo presupposto, lo status di coniuge, ma è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali «persone singole», a tutela della persona economicamente più debole (cd. «solidarietà post coniugale»)); le statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, invece, trovano il loro fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, di quel dovere di assistenza materiale, di cui è espressione l'assegno di mantenimento.

Ne deriva, allora, che, a fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell'assegno di

mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, **le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di separazione, anche se passata in giudicato, non possono resistere.**

Secondo la Corte, pertanto, "non si tratta, dunque, di stabilire se la sopravvenienza della delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale costituisca, o meno, giustificato motivo per la modifica del provvedimento relativo all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale, quanto, piuttosto, di prendere atto del fatto che, **una volta dichiarata l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, vengono meno il presupposto per il riconoscimento di quell'assegno e le statuizioni accessorie ad esso connesse** e da esso inevitabilmente dipendenti".

(Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 11 maggio 2018, n. 11553)

Friuli-Venezia Giulia: modifiche alla legge in materia funeraria e di polizia mortuaria

La legge regionale n. 22/2017 del Friuli-Venezia Giulia reca "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)", dando riscontro a esigenze di correzione e miglioramento emerse durante la prima fase applicativa del provvedimento.

In 20 articoli la nuova legge interviene su diversi aspetti concernenti l'esercizio delle funzioni e dei servizi necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, nonché sulle pratiche della cremazione e destinazione delle ceneri.

I principali interventi riguardano la **disciplina dell'attività delle imprese funebri**, per la quale non è più previsto un obbligo di autorizzazione, **l'incompatibilità con la**

gestione di servizi cimiteriali e obitoriali e la richiesta d'offerta di un **servizio minimo per l'utenza** relativamente al trasporto, alla fornitura della cassa e al disbrigo delle pratiche amministrative.

In particolare la nuova legge:

disciplina il **cimitero d'urne**, inteso come il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;

precisa la situazione del trasporto provvisorio, ovvero la possibilità del trasferimento della salma su richiesta dei familiari, entro trenta ore dal decesso, al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria; rende possibile l'interramento di urne, ad esempio in tombe di famiglia, garantendone

l'integrità e la conservazione nel tempo mediante l'uso di nicchie o pozzetti stagni; interviene in merito alle pratiche di **cremazione** e alla destinazione delle **ceneri**; al riguardo, vengono risolti alcuni problemi interpretativi circa la competenza del Comune ad autorizzare la cremazione;

specifica e amplia le modalità di espressione della volontà del defunto per la sua cremazione; prevede che la volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, espressa in sola forma verbale mentre era in vita, possa essere ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni del coniuge e dei parenti di primo grado;

fissa una distanza minima di venticinque metri per i cimiteri di animali di affezioni realizzati nei pressi di cimiteri umani.

Ulteriori interventi riguardano l'accertamento di morte, il periodo di osservazione della salma, le strutture obitoriali, il trasporto funebre, la gestione dei cimiteri e requisiti minimi degli stessi, l'inumazione e la tumulazione.

Nel corso dell'iter consiliare è stato approvato un **ordine del giorno** nel quale si sollecita la Giunta regionale a predisporre il piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori. "Vista la frequente richiesta di cremazioni – ha sottolineato il relatore del provvedimento-, con punte anche dell'80 per cento in regione, sta diventando sempre più necessario aumentare le strutture di cremazioni evitando soste dei feretri che hanno raggiunto anche i 30 giorni".

Minime considerazioni

La recente approvazione in Friuli-Venezia Giulia della legge in materia funeraria e di polizia mortuaria consente di soffermarsi sul profilo del ricorso alla **cremazione** che, secondo le più recenti statistiche (*ved. Il Sole 24 Ore del 9 aprile 2018*), "sta crescendo in Italia a ritmi superiori al +10% l'anno ed è l'opzione prescelta oggi per un funerale su quattro, con punte dell'80% a Milano e il minimo (2,5% dei decessi) a Palermo".

Sembra che a incidere sulla "dicotomia Nord-Sud non siano soltanto questioni religiose e culturali, ma la distanza dei centri crematori

(pochi nel Mezzogiorno) e le normative difformi, in quanto la materia funeraria rientra in quella sanitaria delegata alle singole Regioni. In Calabria, ad esempio, non si possono ancora disperdere le ceneri e neppure portarle a casa, mentre è permesso in Lombardia o in Emilia-Romagna".

La **mancanza di una legge quadro nazionale** pare quindi aver prodotto i risultati appena accennati. Al riguardo, è opportuno ricordare che la **legge 30 marzo 2001, n. 130**, ha fra l'altro modificato l'articolo 411 del codice penale ed aggiunto due nuovi commi conseguentemente ai quali non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto, mentre la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.

Le modalità procedurali per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell'ufficiale di stato civile sono subordinate alla **modificazione del regolamento di polizia mortuaria** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'articolo 3 della richiamata legge n. 130 del 2001 disponeva, infatti, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il regolamento di polizia mortuaria doveva essere modificato "su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" per consentire la dispersione delle ceneri nel rispetto della volontà del defunto in area appositamente destinata all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. A tutt'oggi, il citato articolo 3 **non ha ancora trovato concreta applicazione** a causa della mancata emanazione delle previste modifiche al regolamento di polizia mortuaria.

(Friuli-Venezia Giulia legge regionale n. 22 del 9/6/2017, pubblicata in Gazz. Uff. n. 1 del 13/1/18, III Serie speciale)



SINTESI

COMUNICAZIONI

EUROPA

Commissione europea: misure di contrasto alla disinformazione online

Con una Comunicazione del 26 aprile scorso la Commissione europea ha presentato una serie di proposte volte a contrastare la disinformazione online, identificata come pericolo per la democrazia specialmente laddove le notizie false finiscono per influenzare le elezioni e le decisioni politiche.

Si tratta di un tema che si è posto all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni a partire dal dibattito sulle **"fake news"** per finire all'ultimo caso che coinvolge la rete, quello di Facebook e Cambridge Analytica.

Le rivelazioni sul Datagate che ha investito il social network di Mr Zuckerberg "hanno dimostrato con estrema chiarezza – afferma la Commissione – come i dati personali possano essere sfruttati in contesti elettorali e giungono al momento opportuno per ricordarci che occorre intervenire con maggiore decisione per garantire processi democratici solidi. Oggi la Commissione europea sta compiendo passi avanti nella **lotta contro la disinformazione**

per garantire la protezione dei valori e della sicurezza europei".

La Commissione, che definisce la disinformazione quale *"informazione rivelatasi falsa, imprecisa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico"*, usa come quadro di riferimento un'indagine Eurobarometro nella quale l'83% degli intervistati ha dichiarato che le notizie false costituiscono un pericolo per la democrazia. Chi ha risposto ha espresso preoccupazione soprattutto per la disinformazione intenzionale tesa a influenzare le elezioni e le politiche di immigrazione.

L'indagine ha anche evidenziato l'importanza di disporre di mezzi di comunicazione di qualità: le persone intervistate ritengono che le fonti di informazione più affidabili siano i mezzi di comunicazione tradizionali (radio 70%, TV 66%, stampa 63%), mentre ci si fida di meno delle fonti di notizie online e dei siti web che pubblicano video, con tassi di fiducia

rispettivamente del 26% e del 27%. Il problema appare così complesso, anche perché **i lettori e navigatori online spesso arrivano alle notizie direttamente dalle piattaforme, guidati dagli algoritmi.**

Poste tali premesse, la **Commissione** propone delle **misure** di contrasto alla disinformazione online; una delle principali è la realizzazione di **“un codice di buone pratiche sul tema della disinformazione”**. Entro luglio prossimo, le piattaforme online dovrebbero mettere a punto e applicare un codice comune di buone pratiche che garantisca trasparenza sui contenuti sponsorizzati, specialmente per i messaggi politici, faccia chiarezza sul funzionamento degli algoritmi, agevoli l’accesso a fonti di informazione diverse, applichi misure per identificare e chiudere gli account falsi e per affrontare il problema dei bot automatici e faccia in modo che i fact-checkers, i ricercatori e le autorità possano monitorare la disinformazione online.

La Commissione propone poi **“una rete europea indipendente di verificatori di fatti”** che stabilirà “metodi di lavoro comuni, scambierà le migliori pratiche e opererà per conseguire la più ampia copertura possibile di

correzioni fattuali in tutta l’UE”. I verificatori saranno scelti tra i membri dell’UE facenti parte della *International Fact Checking Network*, che segue un rigido codice etico.

Altra proposta, che chiama in causa gli utenti, è **la promozione dell’alfabetizzazione mediatica**. “Una maggiore alfabetizzazione mediatica aiuterà gli europei a riconoscere la disinformazione online e ad accostarsi con occhio critico ai contenuti online. A questo fine la Commissione inviterà verificatori di fatti e organizzazioni della società civile a fornire materiale didattico a scuole e insegnanti e ad organizzare una settimana europea dell’alfabetizzazione mediatica”.

Ulteriore proposta è quella di fornire sostegno agli Stati nel garantire processi elettorali solidi contro le minacce informatiche, compresi gli attacchi e la disinformazione online, e all’informazione diversificata e di qualità. Sono invitati pertanto gli Stati ad “aumentare il loro sostegno al giornalismo di qualità, per un ambiente mediatico pluralistico, vario e sostenibile”.

(Commissione europea, Comunicazione del 26/4/18)

Risoluzione del Parlamento europeo sul pluralismo e la libertà dei media

Nella seduta del 3 maggio scorso il Parlamento Europeo ha approvato (488 voti in favore, 43 contrari e 114 astensioni) una risoluzione non legislativa (P8_TA(2018)02049 *sul pluralismo e la libertà dei media nell’Unione europea*, presentata dall’eurodeputata Barbara Spinelli (GUE/NGL).

La risoluzione chiede anzitutto alla Commissione europea uno **stanziamento adeguato e permanente all’interno del bilancio UE** per sostenere il Centro per il pluralismo e la libertà dei media e per creare un meccanismo di supervisione indipendente che valuti i rischi per il pluralismo e la libertà dei media in Europa. I Paesi

UE sono invitati a rafforzare il sostegno finanziario ai fornitori di servizio pubblico e ai giornalisti investigativi, astenendosi dal prendere parte alle decisioni editoriali.

Tutti i finanziamenti pubblici erogati ai proprietari dei media dovrebbero essere regolarmente monitorati, aggiunge il testo, mentre viene ribadita la richiesta di un trattamento IVA neutrale per tutti i media (ad esempio non discriminando tra testate cartacee e quelle online), come raccomandato già nella risoluzione del 2011.

Per proteggere i giornalisti dalla violenza, dovrebbe essere istituito un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale che cooperi con le organizzazioni dei giornalisti e incaricato di monitorare e riferire in merito

alle minacce subite. I giornalisti la cui libertà è messa a rischio “hanno bisogno di procedure giuridiche efficaci per evitare l’auto censura”.

Gli eurodeputati sono preoccupati anche dell’**aumento del cyberbullismo, del ‘revenge porn’ e degli abusi sessuali sui minori** e ribadiscono che i media devono rispettare in pieno gli interessi e i diritti dei minori. Chiedono una legislazione che comprenda norme sull’individuazione, segnalazione e rimozione dai social media dei contenuti dannosi per la dignità umana.

Il testo osserva che l’uso del termine ‘fake news’ non dovrebbe “mai mirare a minare la fiducia dei cittadini nei media e a screditare e criminalizzare le voci critiche”. Per promuovere e proteggere le informazioni obiettive, i deputati incoraggiano le società di social media e le piattaforme online a sviluppare strumenti che consentano agli utenti di segnalare potenziali notizie false, facilitare le rettifiche e consentire revisioni da parte di organizzazioni certificate, indipendenti e imparziali di controllo dei fatti.

Infine, i deputati chiedono alla Commissione europea di proporre una **direttiva anti-SLAPP** (azioni legali tese a bloccare la partecipazione pubblica) che protegga i media indipendenti da azioni legali volte semplicemente a farli tacere o a intimidirli.

Nel corso dell’esame della risoluzione in titolo, la relatrice ha dichiarato che: “I riferimenti fondamentali della relazione sono l’articolo 19 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ho cercato di sottolineare che il concetto di ‘fake news’ è vago ed è sempre più applicato alla sola sfera di internet. Ho cercato di aderire il più possibile alla lettera della Dichiarazione congiunta sulla libertà di espressione e ‘fake news’, disinformazione e propaganda, con la quale condivido l’opinione che il diritto umano di comunicare informazioni e idee non può limitarsi a dichiarazioni ‘corrette’, ma anche la parte in cui si chiede di ‘proteggere le informazioni e le idee che possono scioccare, offendere e disturbare’.

La relatrice ha sottolineato anche la necessità di proteggere gli informatori e i diritti connessi alla crittografia, di ottenere il riconoscimento degli effetti agghiaccianti delle leggi sulla diffamazione e di insistere sulle opportunità di investire nell’alfabetizzazione digitale per responsabilizzare i cittadini e gli utenti online. “Eventuali restrizioni alla libertà di espressione o al pluralismo dei media e dei contenuti di Internet devono rispettare i requisiti del diritto internazionale e i tre principi di necessità, proporzionalità e legittimità”.

(PE, Risoluzione non legislativa n. P8_TA(2018)02049 del 3/5/18)

GIURISPRUDENZA

ITALIA

TAR Lazio: la pronuncia di una bestemmia in TV pregiudica lo sviluppo morale e psichico dei minori

Con sentenza n. 1978/18 la III sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso (presentato nel 2005) col quale la *Reti Televisive Italiane spa*, esercente l’emittente televisiva “*Italia Uno*”, chiedeva l’annullamento del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)

che le ordinava di pagare una sanzione pecuniaria di euro 20mila, poiché nel corso della trasmissione televisiva “*La Fattoria*” (*reality show* seguito da una larga fascia di pubblico), andata in onda il 20 aprile 2004, era stata pronunciata una bestemmia idonea, per l’offesa al sentimento religioso in essa insita, a

pregiudicare lo sviluppo psichico e morale dei minori.

Al riguardo, il giudice amministrativo, dopo aver ricordato la disposizione normativa che regola la fattispecie (art.15, comma 10 legge n.223/90), ha richiamato l'interpretazione della predetta disposizione data dalla Corte di Cassazione (sentenza n.6760/2004), peraltro riportata nel provvedimento impugnato.

In questa prospettiva, il giudice amministrativo ha ritenuto che il provvedimento impugnato abbia correttamente applicato i principi individuati dal giudice di legittimità, atteso che:

- la pronuncia di una **bestemmia risulta**, per il suo contenuto, di per sé evidentemente idonea a **pregiudicare lo sviluppo morale e psichico dei minori** in ragione dell'offesa al sentimento religioso insita in essa. Tale idoneità, poi, deve essere valutata anche con riferimento al contesto in cui si è verificato l'episodio in quanto la pronuncia di una bestemmia veicolata dal mezzo televisivo, caratterizzato di per sé da alta diffusività, comporta il concreto rischio di una legittimazione ad usare nel linguaggio comune tali espressioni non commendevoli, rischio nella fattispecie aggravato dal fatto che la frase è stata proferita nell'ambito di un *reality show* ovvero di un programma seguito da una larga fascia di pubblico, anche minore.

Anche l'orario in cui l'episodio si è verificato, le 22,40, "immediatamente contiguo alla fascia oraria della c.d. «televisione per tutti» è stato correttamente valorizzato dall'Autorità ai fini della concreta pericolosità della condotta che deve essere necessariamente desunta dalle modalità della stessa e non esclusivamente da «specifici parametri di riferimento predeterminato», come, invece, deduce la ricorrente;

- il provvedimento impugnato ha ritenuto, sotto il profilo soggettivo, la responsabilità della ricorrente in ordine alla condotta contestata, addebitando alla stessa l'inosservanza dell'«obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi».

La valutazione in esame concerne specificamente il profilo soggettivo della condotta essendo in essa implicito il giudizio di non sufficienza delle cautele adottate dalla ricorrente.

Proprio le particolari condizioni in cui operavano i partecipanti e la serrata

competizione esistente tra gli stessi, costituenti alcuni dei principali elementi di richiamo del programma televisivo, rendevano non implausibile il ricorso ad espressioni dello stesso tipo di quelle contestate alla ricorrente.

L'episodio in esame, pertanto, non assume il carattere di circostanza eccezionale ed imprevedibile e, quindi, avrebbe dovuto essere oggetto di idonee misure preventive, individuate dalla ricorrente, quali, ad esempio, la sottoscrizione, da parte dei partecipanti, di impegni giuridicamente vincolanti ad evitare tali comportamenti o, come ha ritenuto il Tar Lazio in analoga fattispecie, la predisposizione di "meccanismi di controllo dei dialoghi dei partecipanti".

Per il TAR del Lazio, "(...) l' "idoneità" della condotta a porre, in concreto, in pericolo il bene tutelato dall'art. 15 comma 10 l. n. 223/90 deve tenere conto della particolare rilevanza del bene stesso, quale desumibile anche dalle numerose fonti normative interne ed internazionali... (tra cui la Convenzione internazionale per i diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176/91, la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, approvata con legge n. 327/91, e le direttive 89/552/CEE e 97/36/CE).

Infatti, le disposizioni di cui all'art. 15 comma 10 l. n. 223/90 <sono chiaramente volte alla tutela dello "sviluppo fisico, psichico e morale" del minore nei suoi rapporti con il medium radiotelevisivo ed alla protezione dello stesso da qualsiasi trasmissione o programma che sia idoneo ad arrecarvi pregiudizio. In altri termini, anche a fondamento delle disposizioni in esame...sta il riconoscimento del legislatore che questa, in ragione della sua "mancanza di maturità fisica ed intellettuale", ha bisogno "di una protezione e di cure particolari", al fine "dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità" (tali espressioni sono contenute nel "preambolo" della Convenzione sui diritti del fanciullo dianzi richiamata); e che il particolare medium radiotelevisivo, per le sue note caratteristiche e per i suoi effetti, costituisce, da tempo e sempre più, insieme ad altri mezzi di comunicazione interpersonale e di massa (quale "Internet" in tutte le sue applicazioni), una delle componenti più importanti ("accanto", ad esempio, alla famiglia ed alla scuola) nello "sviluppo psichico e morale" del minore> (Cass. n. 6760/2004).

Proprio l'esigenza di particolare protezione del minore e la rilevanza del mezzo televisivo in relazione allo sviluppo dello stesso inducono il Tribunale a ritenere che il giudizio avente ad oggetto l'esistenza del pericolo, in concreto, per il bene ("sviluppo psichico o morale

dei minori") tutelato dalla prima parte dell'art. 15 comma 10 l. n. 223/90, debba essere improntato ad un particolare rigore".

(Tribunale Amministrativo del Lazio, III Sezione, sentenza n. 1978 del 21/2/18)

LAVORO

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Corte costituzionale e articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: la violazione dell'ordine provvisorio di riassunzione espone l'azienda al risarcimento danni

Con sentenza n. 86/2018 la Corte costituzionale ha stabilito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima.

Con la sentenza in esame "l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori supera il vaglio di costituzionalità quanto alla natura "risarcitoria" dell'indennità dovuta dall'azienda che si rifiuti di eseguire l'ordine provvisorio di riammissione in servizio del dipendente licenziato". Indennità che va quindi restituita in caso di successiva riforma del provvedimento. Tuttavia, il datore di lavoro che non esegue l'ordine di

reintegrazione provvisoriamente esecutivo, perché preferisce "scommettere" sulla sua successiva riforma, può essere messo in mora dal dipendente e andare incontro al risarcimento del danno per la mancata reintegrazione, da quando è stato emesso l'ordine a quando è stato riformato.

All'interno della sentenza i Giudici affermano che "la concreta attuazione dell'ordine di reintegrazione non può prescindere dalla collaborazione del datore di lavoro poiché ha per oggetto un *facere infungibile*". Ciò posto "l'inadempimento del datore di lavoro configura un illecito istantaneo ad effetti permanenti", a seguito de quale deriva l'obbligo di risarcimento del danno in capo al datore stesso nei confronti del dipendente ingiustamente non reintegrato.

La Corte costituzionale ha spiegato che "la norma denunciata, quindi, non è irragionevole, ma coerente al contesto della fattispecie disciplinata perché l'indennità è collegata a una condotta *contra ius* del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente».

(Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 23/4/18)

Cassazione: l'unità familiare e la convivenza con la famiglia sono condizioni ostative all'espulsione dello straniero

Con una recente sentenza (n. 18166/18) la Corte di cassazione è intervenuta in sede di opposizione avverso l'ordinanza di espulsione dello straniero, quale sanzione sostitutiva della detenzione residua che doveva espriare. Ad avviso della Suprema corte, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi all'esame delle risultanze documentali attestanti il matrimonio con una cittadina italiana e la nascita di una figlia, dovendo indagare anche in ordine al requisito della convivenza dell'imputato con tali congiunti.

La decisione in esame ha permesso alla Corte di cassazione di ricordare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del Dlgsv. n. 286 del 1998 stabilisce che non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1, dello stesso Dlgsv., degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana. L'eccezione prevista (art. 13), concerne l'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato disposta dal Ministro dell'Interno. La condizione ostativa fissata dall'art. 19, comma 2, lett. c), si applica - secondo l'opinione che il Collegio condivide e riafferma - a tutte le espulsioni giudiziali (in tal senso Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017, Hassine, Rv. 270983; Sez. 6, n. 3516 del 12/01/2012, Farid Nn, Rv. 251580; Sez. 2, n. 3607 del 18/01/2011, Messaoud, Rv. 249160).

In questa prospettiva è parso rilevante alla Cassazione sottolineare che "la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha evidenziato come certamente spetti agli Stati contraenti assicurare l'ordine pubblico, in particolare

nell'esercizio del loro diritto di controllare l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, per cui gli Stati hanno, per svolgere tale funzione, hanno diritto di espellere coloro, tra questi, che delinquono, ma ha sottolineato, in pari tempo, che le loro decisioni in materia, siccome possono incidere sui diritti protetti dall'art. 8 della CEDU, devono riferirsi a casi previsti dalla legge ed essere necessarie in una società democratica, vale a dire giustificate da un "bisogno sociale imperioso" e, dunque, proporzionate allo scopo che perseguono. In mancanza di tali presupposti, può venire meno, a fondamento della misura dell'espulsione, il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco - il diritto dello straniero al rispetto della sua vita privata e familiare, da un lato, e la protezione dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati, dall'altro - e lo sbilanciamento a favore di questo secondo interesse può rappresentare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare (tale impostazione è sottesa a varie decisioni fra cui Corte EDU 07/04/2009, Cherif ed altri c. Italia, n. 1860/2007; Corte EDU 30/06/2005 Bove c. Italia, n. 30595/2002). Il diritto al rispetto della vita familiare di matrice convenzionale, inoltre, "è stato condivisibilmente collegato alla tutela offerta anzitutto dall'art. 2 e, poi, anche dagli artt. 29, 30 e 31 Cost." (in tale direzione, Corte cost. n. 376 del 2000).

Tenendo conto delle premesse considerazioni giuridiche di principio, la Corte nel caso di specie ha rilevato che "la carenza del presupposto della convivenza, del detenuto con i suddetti congiunti (ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lett. c,

d.lgs. n. 286 del 1998) è stata ritenuta dal Tribunale con motivazione inadeguata... Si imponeva, invece, l'indicata risposta più approfondita, se del caso previa la disposizione di verifiche più penetranti, al fine di stabilire la sussistenza o meno del requisito della

convivenza del ricorrente con i sopra identificati congiunti nello snodo rilevante temporale e spaziale”.

(Corte di cassazione, I sez. Penale, sentenza n. 18166 del 24/4/18)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari

Nella seduta dell'8 maggio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo con cui la normativa nazionale viene adeguata alla direttiva UE che prevede la semplificazione delle condizioni di ingresso e soggiorno per un periodo superiore a 90 giorni (*Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'1 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari*).

La finalità perseguita dal legislatore è quella di rendere il territorio dell'Unione Europea un polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione. La nuova normativa si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi, per un periodo superiore ai 90 giorni, nel territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio, tirocinio o volontariato, con possibilità di estensione, per quegli Stati membri che lo decidano, anche ai "cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi ai fini di un programma di scambio di alunni o di un

progetto educativo, di volontariato diverso dal servizio volontario europeo o di collocamento alla pari”.

Studenti e ricercatori possono risiedere nel territorio dell'Unione almeno 9 mesi dopo il completamento dei loro studi o del loro periodo di ricerca allo scopo di cercare un'occupazione o avviare un'attività autonoma e spostarsi tra i Paesi membri con maggiore facilità e per periodi di tempo più lunghi (nel caso dei ricercatori), senza necessità di presentare nuove richieste per il rilascio del permesso di soggiorno.

E' altresì ammesso il ricongiungimento con i familiari che, a loro volta, possono lavorare durante il loro periodo di permanenza nell'Unione.

Il ricercatore e per conto suo l'istituto di ricerca o l'università che lo ospita potrà ottenere dallo sportello unico per l'immigrazione presente nella prefettura competente il rilascio del nulla osta per l'ingresso così come del successivo permesso di soggiorno entro il limite massimo di 30 giorni.

(Consiglio dei ministri, seduta dell'8/5/2018)

GIURISPRUDENZA

EUROPA

Ai fini del ricongiungimento familiare, per “minore” si intende un cittadino di Paesi terzi o un apolide, minore di età al momento del suo ingresso in uno Stato membro e della presentazione della domanda di asilo, che diventi maggiorenne nel corso della procedura di asilo

La Corte di giustizia dell'UE con sentenza del 12 aprile scorso si è pronunciata sull'interpretazione del combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, nella parte in cui autorizzano l'ingresso e il soggiorno, ai fini del ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado del **“minore non accompagnato”**, ossia del cittadino di Paesi terzi o l'apolide d'età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri.

La Corte ha affermato che tali disposizioni vanno interpretate nel senso che deve essere

qualificato come «minore» un cittadino di Paesi terzi o un apolide che aveva un'età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello *status* di rifugiato. La domanda di ricongiungimento familiare deve però essere presentata entro un termine ragionevole, ossia, in linea di principio, entro un termine di tre mesi dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato.

(Corte di giustizia UE, sentenza del 12/4/2018, causa C-550/16)

ITALIA

Diritto dell'adottato di conoscere l'identità delle sorelle e dei fratelli biologici adulti previo loro interpello

Con sentenza n. 6963 dello scorso marzo la Corte di cassazione, ritornando sulla questione del diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini, ha formulato il principio di diritto secondo cui l'adottato può accedere alle informazioni concernenti non solo l'identità dei genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo loro interpello mediante procedimento

giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità, al fine di acquisirne il consenso all'accesso o di constatarne il diniego. Quest'ultimo è da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto.

(Corte di cassazione, I sez. civ., sentenza n. 6963 del 20/3/2018)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Criteri per le designazioni dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali in rappresentanza delle associazioni familiari a carattere nazionale

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati fissati i criteri per le designazioni dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali in rappresentanza delle associazioni familiari a carattere nazionale. In particolare il provvedimento stabilisce che i soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale non possono essere individuati tra

coloro che presso gli enti autorizzati ricoprono cariche sociali o di amministrazione, partecipano a organi di governo, organi direttivi, di controllo, di garanzia o scientifici.

(Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto del 16/2/2018, pubblicato in G.U. n. 56 dell'8/3/2018, Serie Generale)

Politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato una legge intitolata “**Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti**”, che mira a perseguire il benessere e il pieno sviluppo di bambini, bambine e adolescenti che vivono sul suo territorio.

In particolare, la Regione riconosce bambini, bambine e adolescenti come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità e considera la loro crescita armoniosa come un processo che valorizza la persona. Quindi riconosce e valorizza il ruolo e la partecipazione attiva di bambini e adolescenti nella costruzione del proprio progetto di vita e nella partecipazione alla comunità e contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione verso i bambini, sostenendo azioni e interventi che facilitino la piena inclusione sociale nella comunità e che offrano pari opportunità di sviluppo.

A tal fine in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), la Regione riconosce a bambini, bambine e adolescenti **diritti in tutti gli ambiti di vita**.

In primo luogo, riconosce il **diritto all’ascolto** della persona di età minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che la riguardano, in ottemperanza del suo preminente interesse e nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

Inoltre, in attuazione dell’art. 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute

fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché bambini, bambine e adolescenti abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli, favorisce la partecipazione dei giovani alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso, individua nell’educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del volontariato e del servizio civile, assicura il diritto all’istruzione e alla formazione, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all’arte e allo sport e assicura il diritto alla salute, promuovendo stili di vita sani.

Per la realizzazione di queste finalità, la Giunta regionale approva il **Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti**, di durata triennale, che definisce gli interventi, le modalità e le risorse con cui le Direzioni centrali dell’Amministrazione regionale concorrono alla realizzazione delle azioni individuate.

Inoltre, è istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, l’**Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni**, orientato alle politiche per la prima infanzia e l’età scolare e alle politiche per la preadolescenza e l’adolescenza, con il compito di raccolta, analisi e restituzione delle informazioni su infanzia e adolescenza provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore, realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all’infanzia e all’adolescenza, promozione di indagini e ricerche su

problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni, predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e sull'attuazione dei relativi diritti e formulazione di proposte per il Piano

regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti.

(Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, legge n. 7 del 23/2/2018)

POLITICA
SOCIALE

LEGISLAZIONE

REGIONE PIEMONTE

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del Piemonte n. 12 del 2 agosto 2017 recante norme che disciplinano il "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e le modalità di estinzione e trasferimento dei beni mobili e immobili (secondo i principi stabiliti dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Le IPAB sono riordinate secondo due tipologie giuridiche: **aziende pubbliche di servizi alla persona e associazioni e fondazioni di diritto privato**. Le prime sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Per le IPAB che svolgono attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari la trasformazione è stabilita sulla base del valore della produzione determinato dalle entrate effettive ordinarie risultanti dal conto consuntivo. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore a 1.500.000,00 euro si trasformano in associazioni o fondazioni

di diritto privato, quelle, il cui valore medio della produzione è compreso tra euro 1.500.000,00 ed euro 2.000.000,00, scelgono di trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato ovvero in aziende e quelle, il cui valore medio della produzione è superiore a 2.000.000,00 euro, si trasformano in aziende.

Le IPAB che svolgono attività non rientranti nella tipologia dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari si trasformano, secondo quanto sopra previsto, in associazioni o fondazioni di diritto privato o in aziende, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Le IPAB che hanno sede legale nello stesso distretto e gli stessi fini socioassistenziali possono **fondersi** tra di loro.

Le IPAB inattive nel campo sociale da almeno due anni o per le quali risultino esaurite o non più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti sono **estinte** con deliberazione della Giunta regionale che dispone il trasferimento del patrimonio, ove esistente, nel rispetto delle tavole di fondazione

e delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, oppure, in subordine, in favore delle aziende o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove ha sede legale l'IPAB, oppure in favore di enti pubblici che operano, a vario titolo, nel settore socio-assistenziale.

Nel caso di IPAB che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, la Giunta regionale, su richiesta dell'IPAB o d'ufficio o su segnalazione da parte del comune o dei comuni ove ha sede legale l'IPAB, dispone la **messa in liquidazione**, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni.

L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, dispone di autonomia statutaria, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica, opera con criteri imprenditoriali e secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Lo statuto disciplina le modalità di nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri e nell'ambito della propria autonomia, l'azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

L'azienda adotta un proprio statuto che stabilisce gli scopi istituzionali e le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione dell'azienda, la composizione e le attribuzioni degli organi di governo e le modalità di nomina del presidente, del consiglio di amministrazione e dell'organo di revisione e i criteri per la nomina del direttore.

L'azienda adotta un regolamento di organizzazione che definisce la struttura organizzativa, le modalità di governo e di gestione e ogni altra funzione organizzativa.

Organi dell'azienda sono il presidente del consiglio di amministrazione, che ha la

rappresentanza legale dell'azienda, il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci.

Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti e da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. All'atto della trasformazione, le IPAB provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alla struttura regionale competente per materia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendono necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro. I beni mobili ed immobili che le aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile.

Le aziende alle quali per un triennio vengono a mancare i requisiti previsti dalla legge, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato.

Le **associazioni e le fondazioni di diritto privato** risultanti dalla trasformazione delle IPAB sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. 207/2001 e della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

La struttura regionale competente per materia approva gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB.

(Consiglio regionale del Piemonte, legge n. 12 del 2 agosto 2017, pubblicata in G.U. n. 9 del 10/3/2018, III Serie speciale)

REGIONE MARCHE

Istituzione del servizio civile volontario degli anziani

Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato una legge che prevede l'“Istituzione del servizio civile volontario degli anziani”, al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone attraverso l'impiego degli anziani in attività socialmente utili. Ai fini della legge si considerano persone anziane coloro che hanno compiuto sessanta anni di età e che sono titolari di pensione oppure non sono lavoratori, subordinati e autonomi.

Il servizio civile volontario degli anziani è espletato in **attività senza scopo di lucro** consistenti, fra l'altro, nel trasporto per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie, nell'attività di tutoraggio e integrazione all'insegnamento nei corsi professionali, nei percorsi formativi, nelle attività di doposcuola e nell'insegnamento degli antichi mestieri, nella sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus, nella sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni, nella animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e

parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali, in iniziative volte a far conoscere le tradizioni locali artigianali, artistico-musicali, del folclore e del vernacolo, nell'attività di sostegno a favore di famiglie con minori, anziani, persone con disabilità ed altre categorie a rischio di emarginazione, nell'attività di sensibilizzazione per la prevenzione delle dipendenze, in interventi di carattere ecologico e in campagne e progetti di solidarietà sociale.

Gli enti pubblici e privati che intendono accreditarsi per lo svolgimento del servizio civile volontario degli anziani presentano domanda secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale attraverso un bando pubblico.

L'affidamento del servizio è regolato con la sottoscrizione di un atto d'impegno da entrambe le parti che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

(Consiglio regionale delle Marche, legge n. 3 del 12/3/2018)

Corte di Giustizia UE: attività presso Enti religiosi e requisiti per lo svolgimento della prestazione lavorativa

Con sentenza del 17 aprile 2018 la Corte di Giustizia ha stabilito che il requisito dell'appartenenza a una religione per ottenere un posto di lavoro in una Chiesa "deve essere necessario, oggettivamente dettato dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell'attività professionale ed inoltre conforme al principio di proporzionalità".

Decidendo su un ricorso che ha visto coinvolta una Chiesa Evangelica tedesca, la Corte di giustizia ha così affermato per la prima volta che le **organizzazioni e le chiese** che hanno tra i loro **valori fondanti la religione**, possono **subordinare l'instaurazione di un rapporto di lavoro** con tali **requisiti**, soltanto se essenziali per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il giudice è tenuto – ha proseguito la Corte - a disapplicare l'eventuale diritto interno contrario alla Direttiva comunitaria 2000/78 sul divieto di discriminazione. I giudici nazionali devono così poter controllare se sia stata rispettata la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro qualora una Chiesa o una organizzazione religiosa neghi un posto di lavoro interno a un candidato per il motivo che costui non appartenga a nessuna religione, ritenendolo invece un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa essenziale, per la natura delle attività da svolgere o per il contesto in cui tali attività devono essere espletate.

La Corte precisa che **non spetta**, in linea di principio, **ai giudici nazionali pronunciarsi**

sull'etica in quanto tale, che è alla base del requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa fatto valere. Tuttavia, essi devono determinare, caso per caso, se, tenuto conto di tale etica, i tre **criteri** del requisito «**essenziale, legittimo e giustificato**» siano soddisfatti.

Per quanto riguarda la problematica legata al fatto che una direttiva dell'Unione non ha, in linea di principio, effetto diretto tra privati, bensì necessita di una trasposizione nel diritto nazionale, la Corte ricorda che spetta ai giudici nazionali interpretare il diritto nazionale che traspone la direttiva per quanto possibile conformemente alla medesima.

Per la Corte di Giustizia, inoltre, dal momento che trova applicazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il giudice nazionale deve assicurare la tutela giuridica derivante, per i singoli, dal **divieto di ogni discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali** (divieto sancito all'articolo 21 della Carta) e dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47 della Carta). Sia tale divieto di discriminazione, sia il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, - ha concluso la Corte - sono di per sé sufficienti a conferire ai privati un diritto invocabile in quanto tale nell'ambito di una controversia che li vede opposti a un altro privato in un settore disciplinato dal diritto dell'Unione.

(Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza del 17/4/18, causa C-414/16)

ITALIA

Associazioni sportive e agevolazioni tributarie

Con ordinanza del 30 aprile 2018 la Corte di cassazione è intervenuta in tema di agevolazioni tributarie stabilendo che l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 (Enti di tipo associativo) del D.P.R. n. 197/1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche

dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sul contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI.

(Corte di cassazione, VI-5 sez. Civile, ordinanza n. 10393 del 30/4/2018)



ELENCO

ALLEGATO al n. **4/2018** del “Notiziario”

Questa sezione contiene due diversi tipi di notizie: 1) **annunci** di proposte di legge il cui testo non è stato ancora pubblicato dalla Camera o dal Senato, sulle quali si tornerà nel “Notiziario”, proponendone la sintesi; 2) un **elenco** di leggi e proposte di legge di cui è comunque utile avere notizia.

BIOETICA

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano

(Camera dei deputati, PDL n. 306 del 23/3/18, on. Meloni ed altri, Fratelli d’Italia)

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reati di surrogazione di maternità e di commercio di cellule e tessuti di origine umana nonché in materia di accesso alle informazioni sulle proprie origini

(Senato della Repubblica, DDL n. 66 del 23/3/18, sen. Quagliariello, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale

(Camera dei deputati, PDL n. 273 del 23/3/18, on. Molteni ed altri, Lega-Salvini Premier)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Nuovo patto fiscale. Delega al Governo per l'introduzione dell'aliquota unica al 20 per cento sui redditi delle persone fisiche e l'ampliamento della no tax area con modulazione basata sui carichi di famiglia

(Senato della Repubblica, DDL n. 68 del 23/3/18, sen. Quagliariello, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60

(DPCM del 30/2/18, pubblicato in Gazz. Uff. n. 50 dell'1/3/18, Serie generale)

Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2017

(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Decreto del 28/12/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 64 del 17/3/18, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori

(Senato della Repubblica, DDL n. 65 del 23/3/18, sen. Quagliariello, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Camera dei deputati, PDL n. 106 del 23/3/18, on. Boldrini, Liberi e Uguali)

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(Camera dei deputati, PDL n. 230 del 23/3/18, on. Gebhard, Misto-Minoranze Linguistiche)

Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite di reddito relativo alle detrazioni per carichi di famiglia

(Camera dei deputati, PDL n. 232 del 23/3/18, on. Gebhard e Plangger, Misto-Minoranze Linguistiche)

Modifica all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente l'estensione dei soggetti legittimati a fruire del congedo per l'assistenza di un congiunto con *handicap* in situazione di gravità

(Camera dei deputati, PDL n. 238 del 23/3/18, on. Gebhard ed altri, Misto-Minoranze Linguistiche)

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali

(Camera dei deputati, PDL n. 244 del 23/3/18, on. Morani, PD)

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(Senato della Repubblica, DDL n. 55 del 23/3/18, sen. Patriarca, PD)

GIOCO
D'AZZARDO

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Norme per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico, nonché in materia di pubblicità del gioco d'azzardo, di tutela dei minori e di disciplina dell'apertura di sale da gioco

(Camera dei deputati, PDL n. 3016 del 23/3/18, on. Meloni ed altri, Fratelli d'Italia)

Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di installazione e di impiego di apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo nei locali pubblici

(Senato della Repubblica, DDL n. 101 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2017. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2018

(Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto del 28/3/18, pubblicato in Gazz. Uff. n. 76 del 31/3/18, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(Camera dei deputati, PDL n. 105 del 23/3/18, on. Boldrini, Liberi e Uguali)

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza

(Camera dei deputati, PDL n. 221 del 23/3/18, on. La Marca, PD)

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(Senato della Repubblica, DDL n. 70 del 23/3/18, sen. Grasso ed altri, Misto-Liberi e Uguali)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2015, recante: «Criteri per le designazioni dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali in rappresentanza delle associazioni familiari a carattere nazionale

(DPCM del 16/2/18, pubblicato in Gazz. Uff. n. 56 dell'8/3/18, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido e per l'assistenza domiciliare all'infanzia
(Camera dei deputati, PDL n. 232 del 23/3/18, on. Gebhard ed altri, Misto-Minoranze Linguistiche)

Modifiche al codice civile in materia di affidamento condiviso dei figli minori
(Camera dei deputati, PDL n. 269 del 23/3/18, on. Molteni ed altri, Fratelli d'Italia)

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione del minore
(Camera dei deputati, PDL n. 307 del 23/3/18, on. Meloni ed altri, Lega-Salvini Premier)

ASSEMBLEE REGIONALI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Integrazioni della legge provinciale sulla scuola 2006: prevenzione e contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia
(Consiglio provinciale, DDL n. 225 dell'11/1/18, cons. Cia, Gruppo Misto)

NON DISCRIMINAZIONE

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia nonché delle altre discriminazioni riferite all'identità sessuale

(Camera dei deputati, PDL n. 107 del 23/3/18, on. Boldrini, Liberi e Uguali)

Disposizioni in materia di contrasto alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(Senato della Repubblica, DDL n. 59 del 23/3/18, sen. Cirinnà, PD)

Disposizioni in materia di contrasto alla discriminazione matrimoniale

(Senato della Repubblica, DDL n. 60 del 23/3/18, sen. Cirinnà, PD)

LEGISLAZIONE

REGIONE PIEMONTE

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

(Legge n. 12 del 2/8/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 9 del 10/3/18, III Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Norme per favorire l'inserimento sociale delle persone con disabilità

(Camera dei deputati, PDL n. 166 del 23/3/18, on. Russo Paolo, FI-Berlusconi Presidente)

RELIGIONE E CULTO

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo

(Camera dei deputati, PDL n. 231 del 23/3/18, on. Gebhard, Misto-Minoranze Linguistiche)

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista

(Camera dei deputati, PDL n. 243 del 23/3/18, on. Fiano, PD)

Istituzione dell'insegnamento dell'“introduzione alle religioni” nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore

(Camera dei deputati, PDL n. 248 del 23/3/18, on. Verini, PD)

Disposizioni concernenti il finanziamento e la realizzazione di edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi

(Camera dei deputati, PDL n. 254 del 23/3/18, on. Guidesi ed altri, Lega-Salvini Premier)

Introduzione del reato di integralismo islamico

(Camera dei deputati, PDL n. 304 del 23/3/18, on. Meloni ed altri, Fratelli d'Italia)

SANITA'

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Nuove disposizioni in materia sanitaria

(Senato della Repubblica, DDL n. 85 del 23/3/18, sen. Errani ed altri, Misto-Liberi e Uguali)

UNIONI NON FONDATE
SUL MATRIMONIO

LAVORI PARLAMENTARI

Modifiche all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e altre disposizioni in materia di estensione del diritto ai trattamenti pensionistici di reversibilità ai conviventi di fatto

(Camera dei deputati, PDL n. 236 del 23/3/18, on. Gebhard ed altri, Misto-Minoranze Linguistiche)